

**Oggetto: utilizzo di materiali biodegradabili per asporto e/o consumazione di alimenti durante le manifestazioni temporanee su aree pubbliche.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- la Giunta Comunale nella seduta del 24 febbraio 2010 con decisione n. 352/2010 ha espresso parere favorevole alla proposta dell'Assessorato alle Attività Economiche di rendere obbligatorio l'utilizzo di materiali biodegradabili, quali "mater-bi" o altri similari, per asporto e/o consumazione di alimenti durante le manifestazioni temporanee su suolo pubblico;
- diversi organismi associativi organizzano sul territorio comunale eventi imperniati sull'offerta di prodotti alimentari, serviti utilizzando generalmente stoviglie monouso realizzate in materiale plastico;
- in tali occasioni viene prodotta una notevole mole di rifiuti, generata in particolar modo dall'uso di materiali "usa e getta", che costituiscono rifiuti non riciclabili, il cui smaltimento avviene di norma in discarica;

### Considerato che:

- in un'ottica di attenzione all'ambiente e di educazione all'uso di oggetti eco-compatibili, volta a minimizzare l'impatto ambientale dei rifiuti, il Comune vuole porsi come promotore dell'uso di stoviglie biodegradabili al 100%;
- le sagre locali rappresentano un grande patrimonio culturale e di identità del nostro Comune e dei suoi quartieri, in relazione alle dimensioni del pubblico che le frequenta e alla affezione della quale godono e rappresentano uno strumento ideale per la diffusione di una cultura di rispetto per l'ambiente, che fa della raccolta differenziata dei rifiuti e dell'uso di materiali eco-compatibili un asse portante;
- sono in commercio prodotti monouso per il food-service realizzati con materiali di derivazione vegetale e non petrolchimica che, dopo il loro utilizzo, possono essere gettati con i resti del cibo e riciclati in impianti di compostaggio;

### Ritenuto pertanto:

- di rendere obbligatorio l'uso dei descritti materiali in occasione di manifestazioni temporanee su aree pubbliche;
- che tale obbligo debba applicarsi a decorrere dal **1° giugno 2010** a tutti i titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea, nonché a coloro che a qualsiasi titolo, anche gratuito, distribuiscano alimenti e/o bevande all'interno di **sagre, feste, spettacoli viaggianti, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. svolti su aree pubbliche**, servendosi di contenitori di tipo "usa e getta";

#### **Valutato che:**

- l'utilizzo di stoviglie biodegradabili comporterà un aumento dei costi a carico dei soggetti obbligati;
- tale maggior costo possa essere in parte contenuto attraverso la **riduzione del 100%** della **tariffa per lo smaltimento dei rifiuti** per la durata di **un anno** decorrente dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, a condizione che il promotore si impegni ad organizzare la manifestazione in modo tale che sia effettivamente svolta la raccolta differenziata, utilizzando esclusivamente sacchetti o altri contenitori marchiati con logo AMIA;

**Ritenuto opportuno che**, per beneficiare di tale agevolazione, i fruitori della stessa debbano dichiarare, utilizzando la modulistica apposita:

- la conformità dei prodotti alla norma UNI EN 13432 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione";
- che la raccolta dei rifiuti sarà effettuata in maniera differenziata in base alle disposizioni contenute nel contratto stipulato con AMIA Verona spa;

#### **Valutato che:**

- i soggetti tenuti all'osservanza di tale obbligo potrebbero attualmente essere in possesso di scorte di stoviglie "usa e getta" aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal presente provvedimento;
- tali scorte residuali rappresentano un costo già sostenuto dalle ditte obbligate al rispetto della presente ordinanza;
- per consentire lo smaltimento di tali prodotti sia opportuno consentirne l'utilizzo in occasione del primo evento organizzato dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento;

#### **Richiamati:**

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata, nonché al trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire un appropriato recupero delle diverse tipologie di rifiuti;
- l'articolo 25, comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina, la gestione integrata e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27 novembre 2008, modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 22 aprile 2010, che stabilisce le modalità di esenzione dalla tariffa di igiene ambientale;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) disciplinante le competenze del Sindaco;

### **ORDINA**

che, a decorrere dal **1° giugno 2010**, tutti i titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea, nonché coloro che a qualsiasi titolo, anche gratuito, distribuiscono alimenti e/o bevande all'interno di sagre, feste, spettacoli viaggianti, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. svolti su aree pubbliche, servendosi di contenitori di tipo "usa e getta" **utilizzino stoviglie in materiali biodegradabili e compostabili**, aventi le caratteristiche indicate in premessa;

## DISPONE

- che venga effettuata per il periodo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la riduzione del 100% dell'importo dovuto a favore di AMIA Verona spa per lo smaltimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, che dovrà avvenire secondo le modalità stabilite da AMIA Verona spa;
- che tale agevolazione debba essere richiesta utilizzando l'apposita modulistica;
- che nel corso della sola prima manifestazione organizzata da uno stesso soggetto dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento e per una sola volta, possano essere utilizzate le eventuali scorte di stoviglie in materiali anche non biodegradabili al 100%; in tal caso non si applicherà la riduzione prevista al precedente punto 1;

## AVVISA

1. che per i trasgressori della presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000 come introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003;
2. che, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, la mancata differenziazione di rifiuti comporterà l'applicazione della normale tariffa per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati;
3. che qualora il trasgressore incorra per più di tre volte nella sanzione di cui sopra non verrà concesso, per un periodo di due anni dall'ultima violazione accertata, l'utilizzo di aree pubbliche per l'effettuazione di manifestazioni o eventi analoghi.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni della notifica del provvedimento al T.A.R. Veneto, nei modi e nei termini previsti dagli artt. 2 e seguenti della legge 6.12.71, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71, n. 1199.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà affissa all'Albo pretorio.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Verona,

IL SINDACO  
Flavio Tosi

